

Legge regionale 4 aprile 2014 n. 5

Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2014 in materia di entrate e di spese - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali.

(B.U.R. n. 17 del 05.04.2014, S.S. n. 2.)

OMISSIS

Art. 18

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 8 febbraio 2013, n. 3.

1. Al comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 8 febbraio 2013, n. 3 (Norme per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 15 dicembre 2009) le parole: *"il titolare di diritti reali di godimento, ovvero l'affittuario o il comodatario"* sono sostituite con le seguenti parole: *"ovvero il titolare di diritti reali di godimento"*.

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 2 della L.R. 3/2013 sono aggiunti i seguenti commi:
"3-bis. Nel caso di immobili adibiti alla data dell'evento sismico del 15 dicembre 2009 ad abitazione principale del conduttore, il riconoscimento del requisito dell'abitazione principale è subordinato all'impegno assunto dal proprietario a consentire, al momento del completo ripristino dell'agibilità dell'edificio, il rientro nell'immobile del conduttore o dei suoi eredi, nonché all'impegno assunto dal conduttore a rientrare nell'immobile, adibendolo a propria abitazione principale per la durata di almeno dodici mesi, fatte salve giustificate e comprovate cause che impediscono il permanere della residenza per il periodo minimo richiesto.
3-ter. In caso di manifesto disinteresse del conduttore o dei suoi eredi a rientrare nell'immobile, il proprietario, in alternativa a quanto stabilito dal comma 3-bis, può impegnarsi a stipulare un contratto di locazione a canone concordato, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431. Tale impegno vincola il proprietario dell'immobile per un periodo di trentasei mesi decorrenti dalla data di ultimazione dei lavori.
3-quater. Il mancato rispetto degli obblighi posti in capo al proprietario dell'immobile dai commi 3-bis e 3-ter, esclude il riconoscimento per lo stesso immobile del requisito dell'abitazione principale e comporta la decadenza dal contributo aggiuntivo previsto dall'articolo 4, comma 13 per le opere di rifinitura e gli impianti interni."

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 7 della L.R. 3/2013 sono inseriti i seguenti:
"2-bis. Qualora, prima del sisma del 15 dicembre 2009, siano state rilasciate concessioni contributive conseguenti a precedenti eventi sismici e i relativi lavori non risultino ultimati per effetto degli aggravamenti causati dal sisma del 15 dicembre 2009, il soggetto beneficiario presenta al Comune il consuntivo dei lavori eseguiti sottoscritto dal direttore dei lavori. Il Comune, previa verifica del consuntivo, ridetermina il contributo per i lavori eseguiti prima del 15 dicembre 2009 e lo liquida secondo le procedure stabilite per l'evento sismico cui si riferisce. Agli ulteriori interventi da eseguire per la riparazione dei danni e degli aggravamenti causati dal sisma del 15 dicembre 2009 si applicano le disposizioni di cui alla presente legge.
2-ter. In alternativa a quanto disposto dal comma 2-bis, è consentito al soggetto beneficiario di completare i lavori mediante variante al progetto originario, utilizzando il contributo già concesso che non può essere aumentato."

OMISSIS